

Prot. [come da segnaturo]

Roma, [come da segnaturo]

CIRCOLARE N. 9/2026
DICHIARAZIONI SEMESTRALI PER IL GAS NATURALE E PER L'ENERGIA ELETTRICA.
PRIME ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE.

Le disposizioni introdotte nell'ambito della riforma della fiscalità operata dal D. Lgs. 43/2025 nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale hanno comportato una revisione organica degli obblighi dichiarativi e informativi posti a carico dei soggetti operanti nei rispettivi settori, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione, gestione e utilizzo dei dati rilevanti ai fini dell'imposizione.

In tale contesto, con le determinazioni adottate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in attuazione dell'art. 26-ter, comma 13, e dell'art. 55, comma 14, del Testo Unico delle Accise vigente dal 1° gennaio 2026, sono stati definiti i nuovi modelli di **dichiarazione semestrale**, finalizzati ad assicurare un flusso informativo coerente, strutturato e funzionale alle esigenze di monitoraggio e controllo del prelievo fiscale, in conformità al quadro normativo vigente.

In particolare, con Determinazione Direttoriale prot. 217479/RU del 9 aprile 2026 è stato approvato il modello per la dichiarazione semestrale per il gas naturale, e con l'analoga Determinazione Direttoriale prot. 217477/RU di pari data sono stati approvati i modelli per la dichiarazione semestrale per l'energia elettrica, distintamente per i soggetti obbligati esercenti officine elettriche e per i venditori.

Tenuto conto della portata innovativa della struttura delle nuove dichiarazioni e della necessità di garantire una fase di prima applicazione improntata a uniformità di comportamento e continuità operativa, si rende opportuno fornire **prime istruzioni** volte a chiarire l'ambito di applicazione, la finalità delle informazioni richieste e i criteri generali di compilazione dei modelli dichiarativi.

Le presenti istruzioni hanno pertanto carattere esplicativo e non esaustivo e sono finalizzate ad agevolare l'adempimento degli obblighi dichiarativi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni normative e delle indicazioni contenute nelle determinazioni e nelle circolari già emanate in materia, cui si rinvia per quanto compatibili.

Si richiama l'attenzione anche su quanto disposto dal decreto attuativo 10 marzo 2026 per l'attuazione delle disposizioni inerenti all'accisa sull'energia elettrica, nonché dal decreto 29 dicembre 2025 per l'attuazione delle disposizioni inerenti al gas naturale, di cui già si è detto nella circolare n. 8/2026 (in particolare, sulle definizioni di cui all'art. 1, comma 1, dei due decreti).

A tal proposito, si forniscono i seguenti documenti allegati:

- MODELLO DICHIARAZIONE SEMESTRALE GAS, come approvato dalla citata Determinazione Direttoriale 217479/RU e integrato con i codici da indicare nei quadri S e T relativamente alla tipologia di soggetto cui è ceduto o da cui è acquistato il gas naturale;

00143 – Roma, via Mario Carucci, 71

Tel. +39 06 5857 2882

pec: dir.accise@pec.adm.gov.it – e-mail: dir.accise@adm.gov.it



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE

- prime istruzioni per la dichiarazione semestrale gas;
- MODELLO DICHIARAZIONE SEMESTRALE ENERGIA ELETTRICA OFFICINE, come approvato dalla citata Determinazione Direttoriale 217477/RU e integrato con le tipologie di cessione e ricezione da indicare nei quadri G e H, nonché dei codici da indicare nei quadri N e T relativamente alla tipologia di soggetto cui è ceduta o da cui è acquistata l'energia elettrica;
- prime istruzioni per la dichiarazione semestrale energia elettrica officine;
- MODELLO DICHIARAZIONE SEMESTRALE ENERGIA ELETTRICA VENDITORI, come approvato dalla medesima Determinazione Direttoriale 217477/RU e integrato con i codici da indicare nei quadri N e T relativamente alla tipologia di soggetto cui è ceduta o da cui è acquistata l'energia elettrica;
- prime istruzioni per la dichiarazione semestrale energia elettrica venditori.

Tenuto conto di taluni quesiti pervenuti in merito all'esposizione degli "arrotondamenti", si ritiene opportuno evidenziare che la necessità di determinare mensilmente l'importo dei versamenti, in base alle prescrizioni dell'art. 26-ter, comma 3, e dell'art. 55, comma 3, del TUA, in misura *"pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale [ed energia elettrica] indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente"*, comporta che l'eventuale applicazione di arrotondamenti dell'accisa nelle medesime bollette o fatture concorre al calcolo dell'acconto da versare nel mese successivo a quello di fatturazione. Ne consegue che non è ipotizzabile un'esposizione cumulativa per l'intero periodo di riferimento come precedentemente avveniva per le dichiarazioni annuali di consumo.

Si rappresenta che le istruzioni diramate in allegato alla presente sono da intendersi come indicazioni iniziali utili a una prima classificazione e identificazione dei dati da riportare nelle varie parti delle dichiarazioni. Si fa riserva di fornire più dettagliate e approfondite istruzioni per una corretta rappresentazione di tutte le fattispecie.

I relativi tracciati e manuali per la trasmissione telematica delle dichiarazioni sono accessibili dall'Area Riservata della *homepage* del portale ADM, all'interno della sezione "Servizi Digitali", menù "Interattivi".

Sebbene nell'approvazione dei modelli relativi all'energia elettrica siano state differenziate le due tipologie di soggetti obbligati, distinguendo quelli che esercitano officine elettriche da coloro che svolgono la mera attività di vendita al consumatore finale, si evidenzia che tale separazione, dal punto di vista della definizione dei tracciati *xml*, comporta solo una diversa possibilità di compilare i dati dei vari quadri. Pertanto, i corrispondenti elementi tecnici sono integrati in un unico tracciato.

Il servizio digitale che consente l'invio in modalità telematica **in ambiente di test** delle dichiarazioni sarà reso disponibile, salvo ulteriori indicazioni, **dal 1° giugno prossimo**, al fine di consentire le necessarie sperimentazioni dell'invio.

Al fine della corretta compilazione dei campi in cui è richiesto di indicare il codice accisa, con riguardo all'identificazione dei soggetti obbligati venditori, si rappresenta che sul sito

dell'Agenzia¹ è disponibile l'elenco dei soggetti obbligati con i relativi codici identificativi, che verrà aggiornato nel mese di luglio con riferimento ai soggetti attivi nel primo semestre 2026.

Relativamente all'identificazione del soggetto abilitato alla sottoscrizione e all'invio delle dichiarazioni, restano ferme le istruzioni della [circolare n. 6/2022](#) del 4 febbraio 2022. Si rammenta che **l'istanza di approvazione della richiesta del profilo "sottoscrittore" e delega alla sottoscrizione e all'invio della dichiarazione** di cui al modello allegato alla citata circolare 6/2022, **deve essere inviata**, completa dei previsti allegati, **esclusivamente all'Ufficio ADM** territorialmente competente. Rimangono valide, per le dichiarazioni semestrali di cui si tratta, le autorizzazioni già rilasciate per le dichiarazioni annuali di consumo.

Tenuto conto della riorganizzazione delle strutture territoriali dell'Agenzia intervenuta a far data dal 1° novembre u.s., nel far rinvio a quanto precisato con la [Determinazione Direttoriale prot. n. 681181 del 30 ottobre u.s.](#), si esortano gli operatori a verificare sul sito dell'Agenzia, al link: [Uffici UADM - Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#), l'esatto Ufficio competente per territorio amministrativo e il relativo recapito di posta elettronica certificata cui indirizzare le suddette richieste di approvazione.

Relativamente ai soggetti di cui all'art. 26-*quater* e all'art. 56-*bis*, si ricorda che essi, non avendo la qualifica di soggetti obbligati, non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni semestrali, bensì delle dichiarazioni o comunicazioni annuali indicate nei medesimi articoli, per le quali seguiranno eventuali aggiornamenti in tempo utile per la presentazione, da effettuarsi entro il mese di marzo 2027.

Si rappresenta, infine, che allo stato attuale non sono ancora stati emanati i provvedimenti attuativi delle disposizioni in materia di Soggetti Obbligati Accreditati (SOAC) di cui all'art. 9-*quinquies* del TUA, pertanto le relative indicazioni sulle semplificazioni applicabili alla presentazione delle dichiarazioni in oggetto, per i soggetti che otterranno la qualifica SOAC, saranno diramate successivamente all'adozione di tali provvedimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
firmato digitalmente

ALLEGATI: 6

¹ <https://www.adm.gov.it/portale/elenco-soggetti-obbligati>